

# Condizioni generali di assicurazione

## UBS Basic Card, UBS Classic / Standard Card e UBS Gold Card

Sulla base della polizza collettiva stipulata con UBS Switzerland AG (UBS), AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), Succursale di Wallisellen (Svizzera), nel prosieguo AGA, garantisce copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente alle componenti assicurative elencate. La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (nel prosieguo assicurato o persona assicurata):

- il titolare della carta, incluso titolare della carta partner di una carta di credito UBS Visa Card/Mastercard non disdetta (nel prosieguo carta di credito o carta);
- il coniuge convivente nella medesima economia domestica dell'assicurato. Se l'assicurato non è coniugato, la copertura assicurativa si estende alla persona convivente in unione simile a quella coniugale;
- i figli conviventi nella medesima economia domestica fino al compimento del 25° anno di età;

### A Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

#### Art. 1 Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti da una persona assicurata in qualità di passeggero (conducente o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi della cifra 3, ivi incluse la salita e la discesa dall'automezzo, a condizione che le spese di viaggio (dedotto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito. È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.

#### Art. 2 Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di eventi bellici. Qualora, tuttavia, si verifichi per la prima volta lo scoppio di una guerra e, nel Paese in cui soggiorna, l'assicurato venga sorpreso, la copertura assicurativa rimane in vigore per altri 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico;
- le conseguenze della partecipazione a baruffe e risse, salvo che l'assicurato venga ferito dai litiganti senza prendervi parte o aiutando un soggetto indifeso;
- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di compiere tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni sul tragitto di lavoro;
- abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
- partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche.

#### Art. 3 Mezzi di trasporto assicurati

- Autobus;
- treno;
- aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- elicottero (esclusi elicotteri pilotati personalmente);
- bicicletta noleggiata;
- ciclomotore noleggiato;
- motocicletta noleggiata;
- autoveicolo noleggiato;
- natante noleggiato;
- natante (crociera, barca a vela, a motore a remi);
- taxi.

La copertura assicurativa si estende, inoltre, a taxi/autobus/treno quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere pagato con carta di credito), per il luogo di destinazione (hotel, casa di vacanza, ecc.), nonché per il luogo di domicilio. Per i viaggi effettuati mediante abbonamenti generali e a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto di viaggio devono essere stati pagati con la carta.

#### Art. 4 Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo (auto, motoveicolo o ciclomotore), bicicletta o natante che venga utilizzato dietro compenso per il trasporto commerciale o privato di persone o merci e che venga dato a nolo da un offerente professionale.

#### Art. 5 Prestazioni assicurate

##### a) Spese di trasporto e di salvataggio

In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di CHF 60 000, necessarie per:

- le operazioni di ricerca intraprese ai fini del salvataggio o recupero dell'assicurato;
- tutti i viaggi e trasporti conseguenti all'infortunio necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, con aeromobili, tuttavia, solo nel caso in cui ciò risulti indispensabile per motivi medici o tecnici;
- le operazioni di salvataggio dell'assicurato non conseguenti a malattia;
- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

##### b) Caso di invalidità

Qualora un assicurato subisca a seguito di un infortunio assicurato un'invalidità determinata in base a criteri medici, AGA paga all'assicurato un'indennità di invalidità commisurata alla somma assicurata concordata (Gold CHF 600 000, Classic/Standard, Basic CHF 300 000) e al grado di invalidità in base all'apposita scala. Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, AGA paga la differenza fra le somme d'invalidità di cui al presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio.

La determinazione del grado di invalidità deve essere effettuata in Svizzera. L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residua.

##### c) Caso di morte

Qualora un assicurato deceda a seguito di un infortunio assicurato, AGA paga la somma assicurata convenuta (Gold CHF 600 000, Classic/Standard, Basic CHF 300 000). Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, l'indennità di decesso è pari al massimo a CHF 10 000. I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:

- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato convivente nella stessa economia domestica, in sua mancanza
- i figli e i figli adottivi in parti uguali, in loro mancanza
- i genitori, in loro mancanza
- i fratelli e le sorelle.

Se il titolare di carta desidera derogare a tale designazione di beneficiari, deve inoltrare ad AGA, mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta. La liberalità vale fino alla revoca. Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti elencati, vengono rimborsate solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

##### d) Spese di cura

Le spese di cura non sono assicurate.

##### e) Indennità massima per persona assicurata

Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo infortunio viene corrisposta al massimo la somma convenuta, anche qualora l'assicurato possieda più di una carta o più certificati d'assicurazione.

##### f) Prestazioni massime

Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che AGA deve corrispondere per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 15 000 000/CHF 20 000 000 di un infortunio per tutti gli altri mezzi di trasporto. Se le pretese eccedono questo importo, la somma verrà ripartita in modo proporzionale.

#### Art. 6 Obblighi in caso di sinistro

Nel caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurative, è necessario consultare al più presto possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o l'avente diritto è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento ad AGA. Un decesso deve essere comunicato per tempo ad AGA, affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili altre cause rispetto a un infortunio.

La lesione dell'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, a meno che l'omissione in base alle circostanze sia configurabile come priva di colpa.

#### Art. 7 Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

#### Art. 8 Trattamento e inoltro di dati / Coinvolgimento di terzi

La persona assicurata accetta che UBS o AGA possano coinvolgere terzi ai fini dell'espletamento dei propri obblighi. L'assicurato accetta che UBS prendano atto dei suoi dati in qualità di incaricati nella misura in cui ciò sia necessario allo scrupoloso adempimento dei compiti assegnati sulla base della presente assicurazione. Il titolare della Carta accetta in particolare il fatto che AGA verifichino presso UBS se, al momento del sinistro, egli era in possesso di un valido contratto per la carta di credito con UBS. In tale ambito, il titolare della carta principale autorizza UBS a fornire informazioni alla AGA. Al riguardo, la persona assicurata esonera tali soggetti dal segreto bancario e commerciale.

#### Art. 9 Foro competente e diritto applicabile

Le azioni giudiziarie contro AGA possono essere depositate presso il tribunale della succursale oppure del luogo di domicilio della persona assicurata. Qualora il domicilio della persona assicurata si trovi al di fuori della Svizzera, sarà il tribunale della sede della succursale a fungere da foro competente.

#### Art. 10 Altre disposizioni

- 10.1 UBS ha stipulato con AGA un'assicurazione collettiva per i propri clienti di carte di credito. L'assicuratore è AGA. Sulla base di tale contratto di assicurazione, a UBS non può derivare alcun obbligo legale, neanche al verificarsi di un evento assicurato.
- 10.2 Eventuali divergenze fra AGA e l'assicurato non esonerano quest'ultimo dal proprio obbligo di saldare i debiti relativi alla propria carta di credito.
- 10.3 AGA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti

«Condizioni generali di assicurazione Carte di credito aziendali UBS». Eventuali modifiche saranno comunicate in modo appropriato e si riteranno accolte se il contratto della Carta non verrà disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore di tali modifiche.

#### **Art. 11 Disposizioni particolari**

In ogni caso si ritiene concordato che le disposizioni assicurative di AGA abbiano validità illimitata. Per qualsiasi informazione dettagliata, domanda e denuncia di sinistro in relazione alla presente assicurazione, si prega di rivolgersi direttamente a: Allianz Global Assistance, contatto alla fine del documento.

### **B Collision Damage Waiver «CDW» (solo carte Gold)**

#### **Art. 1 Veicolo assicurato**

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato e guidato dalla persona assicurata utilizzando la carta (almeno il 50% delle spese di noleggio devono essere state pagate con la carta), con peso totale fino a 3500 kg. I veicoli che superano i 3500 kg di peso totale, taxi, veicoli di autoscuole, nonché veicoli usati nell'ambito del Car Sharing (come «Mobility», ecc.) non sono assicurati.

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa ha inizio dalla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio e termina alla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i danni causati entro la durata del contratto.

#### **Art. 3 Somma assicurata**

La somma assicurata è limitata a CHF 10 000 per evento.

#### **Art. 4 Prestazioni assicurative**

a) L'assicurazione è intesa quale assicurazione complementare per veicoli a noleggio (inclusi motocicli). In caso di sinistro, AGA risarcisce alla persona assicurata la franchigia addebitata dal noleggiatore (o da un'altra assicurazione).  
b) L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla rispettiva franchigia, limitandosi, tuttavia, alla somma assicurata.

#### **Art. 5 Eventi assicurati**

a) È assicurata la franchigia generatasi durante la durata del noleggio a seguito di un danno al veicolo noleggiato o di un furto dello stesso. Condizione per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e la rispettiva franchigia.  
b) Qualora il danno assicurato ai sensi della cifra 5 a) non raggiunga l'ammontare della franchigia, AGA si assume il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

#### **Art. 6 Eventi non assicurati**

- Danni per i quali la copertura assicurativa erogata non preveda alcuna franchigia.
- Danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- Qualora il conducente del veicolo abbia causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di stupefacenti o di farmaci.
- Danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- Danni che non si verificano su strade pubbliche o su strade non ufficiali.
- Danni alla roulotte e ad altri tipi di rimorchi.
- Danni esclusi dal contratto di assicurazione stipulato dal noleggiatore.
- I danni dovuti a eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, così come quelli dovuti a catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche;
- Danni causati dalla partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore.

#### **Art. 7 Obblighi in caso di sinistro**

Per poter sollecitare le prestazioni di AGA, la persona assicurata o avente diritto deve notificare per iscritto l'evento assicurato risp. il sinistro. È necessario far pervenire la seguente documentazione:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% delle spese di noleggio siano state saldate con la carta
- contratto con indicazione della franchigia
- rapporto di sinistro
- conteggio di risarcimento
- conteggio della carta di credito contenente l'addebito del danno e tasso di cambio in CHF ben visibili.

### **C Garanzia del miglior prezzo (solo carte Gold)**

#### **Art. 1 Oggetto della copertura**

- a) È assicurata la differenza di prezzo di oltre CHF 30 fra il prezzo d'acquisto effettivamente pagato dalla persona assicurata con carta di credito per una cosa mobile acquistata ad uso personale e un'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto.
- b) La condizione è che, sia per quanto riguarda il venditore della cosa acquistata dalla persona assicurata che per quanto riguarda l'offerente più vantaggioso per il medesimo oggetto, si tratti di un commerciante con sede in Svizzera (p.es. negozio, vendita per corrispondenza, commerciante online, ecc.), risp. che, sia per l'oggetto acquistato dalla persona assicurata che per l'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto, si tratti di un'offerta in/per la Svizzera e che né l'oggetto acquistato né quella offerta a un prezzo comprovatamente più vantaggioso siano state vendute o offerte in vendita nell'ambito di liquidazioni aziendali.
- c) Almeno il 50% del prezzo di acquisto deve essere stato pagato con la carta.

#### **Art. 2 Somma assicurata**

La somma assicurata è limitata a CHF 2000 per evento e per anno.

#### **Art. 3 Prestazione assicurativa**

Qualora la persona assicurata accerti nell'arco di 14 giorni dalla data di acquisto di un oggetto che soddisfi le condizioni di cui alla cifra 1 che un oggetto identico (stesso modello, medesima dotazione e confezione, identico numero di modello) venga offerto a un prezzo comprovatamente più vantaggioso di oltre CHF 30, AGA rimborsa alla persona assicurata, tenuto conto della somma assicurata, la differenza appurata fra il prezzo effettivamente pagato dalla persona assicurata pattuita e il prezzo comprovatamente più vantaggioso per lo stesso oggetto.

#### **Art. 4 Eventi/oggetti non assicurati**

- Apparecchi di telefonia mobile;
- mezzi ausiliari medici (p.es. occhiali, attrezzature mediche, protesi, accessori medici);
- oggetti usati e merce di seconda mano;
- autoveicoli.

#### **Art. 5 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro è necessario inviare all'indirizzo indicato nel modulo di denuncia del sinistro i seguenti documenti, unitamente al modulo di denuncia del sinistro compilato:

- conteggio della carta di credito/comprova che almeno il 50% del prezzo d'acquisto sia stato saldato con la carta;
- originale della ricevuta d'acquisto su cui siano visibili il prezzo e il giorno dell'acquisto;
- comprova della differenza di prezzo (p.es. prospetto pubblicitario esplicito, flyer, annuncio, conferma, ecc.) con indicazione della data di validità dell'offerta.

### **D SOS soccorso – consulenza e/o assistenza in casi di emergenza**

#### **Art. 1 Prestazioni di servizio**

Le persone assicurate possono richiedere le prestazioni di servizio di AGA elencate nelle cifre 2 fino a 5 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sia prima che durante il viaggio.

Per poter usufruire delle prestazioni di servizio la persona assicurata può chiamare i seguenti numeri o inviare un fax:

telefono +41-44-44-283 35 80/telefax +41-44-283 33 33.

#### **Art. 2 Travel Hotline**

- Informazioni di viaggio
- Mediazione di ospedali e medici, nonché di avvocati e interpreti/traduttori all'estero
- Servizio di consulenza in caso di problemi nel paese di viaggio
- Servizio di avviso

#### **Art. 3 Acertamento dello stato di salute**

AGA accetta lo stato di salute della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale nel corso di un viaggio assicurato, a condizione che disponga delle necessarie autorizzazioni. AGA garantisce in proposito l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati in termini di riservatezza e il rigoroso rispetto delle autorizzazioni trasmesse.

#### **Art. 4 Organizzazione del rimpatrio d'emergenza**

Dopo un primo salvataggio medico con successivo ricovero della persona assicurata durante un viaggio all'estero, AGA organizza il trasferimento nell'ospedale più vicino e idoneo per le cure e/o il rientro nel Paese di domicilio fisso del titolare della carta (senza assunzione dei costi che ne derivano).

#### **Art. 5 Organizzazione dell'assistenza legale**

AGA comunica alla persona assicurata che sta facendo un viaggio assicurato, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, nonché, se richiesto e se disponibile, l'orario d'ufficio di avvocati risp. legali. AGA non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non si assume eventuali spese per avvocati, altre spese di consulenza legale o spese a esse collegate, di cui risponde la sola persona assicurata.

#### **Art. 6 Responsabilità**

AGA non risponde dei danni e dei danni conseguenti in connessione alla prestazione di servizio.

#### **Art. 7 Costi**

Tutti i costi di trasferimento e i costi relativi alle prestazioni organizzative sono interamente a carico della persona assicurata che se li deve accollare.

Allianz Global Assistance  
Hertistrasse 2  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 44 283 38 05  
Fax +41 44 283 31 07  
info@allianz-assistance.ch  
www.allianz-assistance.ch

